

TESTO COMPARATO PROPOSTA DI LEGGE ACQUA-RIFIUTI

TESTO ORIGINARIO DELLA PROPOSTA DI LEGGE PRIMA DELL'INTERVENTO DELLA CONSULTA REGIONALE DI GARANZIA STATUTARIA CHE HA CASSATO alcune PARTI.	TESTO DELLA LEGGE COSÌ COME SOTTOSCRITTO DAGLI ELETTORI DOPO L'INTERVENTO DELLA CONSULTA	EMENDAMENTI PROPOSTI AI CONSIGLIERI PER RIPRISTINARE, OVE POSSIBILE, I CONTENUTI CHE TENGONO IN CONSIDERAZIONE ANCHE LE VARIAZIONI LEGISLATIVE INTERVENUTE NEL FRATTEMPO
<p>LE PARTI CASSATE IN BLU CORSIVO</p> <p>PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI E NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011 “NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE”</p> <p style="text-align: center;">Art.1 Oggetto e Finalità</p> <p>1. Con la presente legge la regione detta le norme relative alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in accordo con gli</p>	<p>PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI E NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011 “NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE”</p> <p style="text-align: center;">Art.1 Oggetto e Finalità</p> <p>1. Con la presente legge la regione detta le norme relative alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in accordo con gli</p>	

<p>articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p> <p>2. La gestione del patrimonio idrico della Regione in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo è finalizzata, ferma restando la proprietà pubblica delle reti idriche, alla promozione dell'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica secondo principi di solidarietà, e alla tutela dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate.</p> <p>3. Le disposizioni che regolano la gestione pubblica del ciclo dei rifiuti urbani, domestici e speciali assimilabili, sono finalizzate all'obiettivo strategico di ridurre tendenzialmente a zero i rifiuti non recuperati come materiali nei cicli produttivi ai fini della produzione di nuovi beni.</p> <p>4. A tali scopi, la presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire le condizioni per la definizione e lo sviluppo di un governo pubblico e partecipativo dell'intero ciclo integrato dell'acqua e dei rifiuti, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.</p> <p style="text-align: center;">Art.2 Principi generali in materia di acqua e servizio idrico integrato</p>	<p>articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p> <p>2. La gestione del patrimonio idrico della Regione in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo è finalizzata, ferma restando la proprietà pubblica delle reti idriche, alla promozione dell'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica secondo principi di solidarietà, e alla tutela dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate.</p> <p>3. Le disposizioni che regolano la gestione pubblica del ciclo dei rifiuti urbani, domestici e speciali assimilabili, sono finalizzate all'obiettivo strategico di ridurre tendenzialmente a zero i rifiuti non recuperati come materiali nei cicli produttivi ai fini della produzione di nuovi beni.</p> <p>4. A tali scopi, la presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire le condizioni per la definizione e lo sviluppo di un governo pubblico e partecipativo dell'intero ciclo integrato dell'acqua e dei rifiuti, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.</p> <p style="text-align: center;">Art.2 Principi generali in materia di acqua e servizio idrico integrato</p> <p>1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio</p>	
--	---	--

<p>1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi, e comunque nel rispetto dell'art.144 del Decreto legislativo n. 152 del 2006:</p> <p>a) riconoscimento dell'acqua come bene comune naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;</p> <p>b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;</p> <p>c) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;</p> <p>d) salvaguardia della risorsa idrica ai fini delle aspettative delle generazioni future;</p> <p><i>e) proprietà pubblica, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.</i></p> <p>2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:</p> <p>a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle</p>	<p>delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi, e comunque nel rispetto dell'art.144 del Decreto legislativo n. 152 del 2006:</p> <p>a) riconoscimento dell'acqua come bene comune naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;</p> <p>b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;</p> <p>c) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;</p> <p>d) salvaguardia della risorsa idrica ai fini delle aspettative delle generazioni future.</p> <p>2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:</p> <p>a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle</p>	
--	--	--

<p>aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;</p> <p>b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;</p> <p>c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;</p> <p>d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.</p> <p>Art. 3</p> <p>Principi generali in tema di risorse materiali naturali e di gestione dei rifiuti</p> <p>1. Nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della legge regionale 5 ottobre 2015, n.16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), l'utilizzo delle risorse naturali e tutta l'attività di raccolta e trattamento dei rifiuti vengono attuate in base ai seguenti principi:</p>	<p>sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;</p> <p>b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;</p> <p>c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;</p> <p>d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.</p> <p>Art. 3</p> <p>Principi generali in tema di risorse materiali naturali e di gestione dei rifiuti</p> <p>1. Nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della legge regionale 5 ottobre 2015, n.16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), l'utilizzo delle risorse naturali e tutta l'attività di raccolta e trattamento dei rifiuti vengono attuate in base ai seguenti principi:</p> <p>a) utilizzare le risorse rinnovabili solo nella</p>	
---	---	--

<p>a) utilizzare le risorse rinnovabili solo nella misura in cui nello stesso periodo tali risorse si rigenerano;</p> <p>b) ridurre al minimo l'uso delle risorse non rinnovabili e utilizzarle solo nella misura in cui viene creato un sostituto fisico di equivalente livello funzionale sotto forma di risorsa rinnovabile;</p> <p>c) ridurre al minimo la produzione di scarti in tutte le fasi dei processi produttivi e in tutte le fasi di distribuzione e di consumo;</p> <p>d) prevedere nei cicli produttivi e di consumo che tutti gli scarti prodotti possano essere riciclabili e vengano realmente reimmessi nei cicli produttivi;</p> <p>e) intervenire perché qualsiasi rilascio nell'ambiente rientri all'interno delle capacità di assorbimento dell'ambiente e tali rilasci o qualsiasi intervento umano rientri all'interno di un rapporto equilibrato coi tempi dei processi naturali, sia dei processi di decomposizione dei rifiuti che dei ritmi di rigenerazione delle materie prime o degli ecosistemi;</p> <p>f) l'utilizzo dei materiali deve essere ridotto al più basso livello di rischio.</p> <p>2. Qualsiasi attività di riduzione a monte dei rifiuti e di recupero di materiali dai rifiuti ai fini del riuso e del riciclaggio sia attraverso i più efficaci sistemi di raccolta differenziata sia attraverso il trattamento e la selezione del restante rifiuto residuo, deve essere</p>	<p>misura in cui nello stesso periodo tali risorse si rigenerano;</p> <p>b) ridurre al minimo l'uso delle risorse non rinnovabili e utilizzarle solo nella misura in cui viene creato un sostituto fisico di equivalente livello funzionale sotto forma di risorsa rinnovabile;</p> <p>c) ridurre al minimo la produzione di scarti in tutte le fasi dei processi produttivi e in tutte le fasi di distribuzione e di consumo;</p> <p>d) prevedere nei cicli produttivi e di consumo che tutti gli scarti prodotti possano essere riciclabili e vengano realmente reimmessi nei cicli produttivi;</p> <p>e) intervenire perché qualsiasi rilascio nell'ambiente rientri all'interno delle capacità di assorbimento dell'ambiente e tali rilasci o qualsiasi intervento umano rientri all'interno di un rapporto equilibrato coi tempi dei processi naturali, sia dei processi di decomposizione dei rifiuti che dei ritmi di rigenerazione delle materie prime o degli ecosistemi;</p> <p>f) l'utilizzo dei materiali deve essere ridotto al più basso livello di rischio.</p> <p>2. Qualsiasi attività di riduzione a monte dei rifiuti e di recupero di materiali dai rifiuti ai fini del riuso e del riciclaggio sia attraverso i più efficaci sistemi di raccolta differenziata sia attraverso il trattamento e la selezione del restante rifiuto residuo, deve essere perseguita e programmata rispetto</p>	
--	--	--

<p>perseguita e programmata rispetto all'incenerimento, anche con recupero energetico, e allo smaltimento in discarica.</p> <p>Art. 4 (Ambiti Territoriali Ottimali per il servizio idrico integrato e per la gestione integrata rifiuti urbani)</p> <p>1. Dall'entrata in vigore della presente legge, T'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti", così come definita dall'articolo 4 della Legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), viene a cessare le sue funzioni.</p> <p>2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, modifica con apposita deliberazione gli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art 147, comma 2 e dell'art. 200 del decreto legislativo 152/2006, e disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, istituendo ambiti territoriali ottimali corrispondenti alle province o alla città metropolitana. Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale istituisce gli enti di governo d'ambito, che hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia amministrativa,</p>	<p>all'incenerimento, anche con recupero energetico, e allo smaltimento in discarica.</p> <p>Art. 4 (Ambiti Territoriali Ottimali per il servizio idrico integrato e per la gestione integrata rifiuti urbani)</p> <p>1. Dall'entrata in vigore della presente legge, T'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti", così come definita dall'articolo 4 della Legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), viene a cessare le sue funzioni.</p> <p>2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, modifica con apposita deliberazione gli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art 147, comma 2 e dell'art. 200 del decreto legislativo 152/2006, e disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, istituendo ambiti territoriali ottimali corrispondenti alle province o alla città metropolitana. Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale istituisce gli enti di governo d'ambito, che hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia amministrativa,</p>	
--	--	--

<p>e sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.</p> <p><i>3. Modifiche rispetto agli attuali confini amministrativi provinciali potranno essere apportati in base ad esigenze relative alle condizioni orografiche dei bacini idrici o sulla base di volontà espresse dai comuni.</i></p> <p>4. Con il personale in carico ad Atersir al momento dell'entrata in vigore della presente legge, viene costituito, con la deliberazione di cui al comma 2, l'Osservatorio regionale sulla gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani, con le seguenti funzioni:</p> <p>a) supporto e consulenza tecnico-giuridica, anche con appositi studi e ricerche, agli Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali;</p> <p>b) rilevazione di dati tecnici ed economico/finanziari relativi alla gestione del ciclo dell'acqua e dei rifiuti solidi urbani;</p> <p>c) studio e analisi comparata dei diversi sistemi di gestione presenti sul territorio regionale del SII e della gestione dei RSU;</p> <p>d) rilevazione delle criticità nei servizi idrici e rifiuti, relativamente alla gestione e in all'impiantistica, atta a proporre modifiche per la massima efficienza e i minori sprechi nell'uso delle risorse idriche, nonché la massima riduzione e il massimo riciclaggio di quanto prodotto nel servizio rifiuti;</p> <p>e) produzione dati statistici (sia su base regionale che di dettaglio locale) in relazione al costo medio annuale per abitante dei servizi</p>	<p>contabile e tecnica.</p> <p>3. Con il personale in carico ad Atersir al momento dell'entrata in vigore della presente legge, viene costituito, con la deliberazione di cui al comma 2, l'Osservatorio regionale sulla gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani, con le seguenti funzioni:</p> <p>a) supporto e consulenza tecnico-giuridica, anche con appositi studi e ricerche, agli Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali;</p> <p>b) rilevazione di dati tecnici ed economico/finanziari relativi alla gestione del ciclo dell'acqua e dei rifiuti solidi urbani;</p> <p>c) studio e analisi comparata dei diversi sistemi di gestione presenti sul territorio regionale del SII e della gestione dei RSU;</p> <p>d) rilevazione delle criticità nei servizi idrici e rifiuti, relativamente alla gestione e in all'impiantistica, atta a proporre modifiche per la massima efficienza e i minori sprechi nell'uso delle risorse idriche, nonché la massima riduzione e il massimo riciclaggio di quanto prodotto nel servizio rifiuti;</p> <p>e) produzione dati statistici (sia su base regionale che di dettaglio locale) in relazione al costo medio annuale per abitante dei servizi</p>	
--	---	--

<p>idrico e di raccolta dei rifiuti.</p> <p>5. Tutti i dati rilevati e le relative elaborazioni di cui al comma 4, vengono tempestivamente rese accessibili al pubblico tramite una piattaforma informatica. Per il rilevamento dei dati e la loro elaborazione l'Osservatorio può avvalersi di enti pubblici quali ARPAE o di Enti Universitari pubblici.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 (Enti di governo di ambito territoriale ottimale)</p> <p>1. Gli enti di governo di ambito territoriale ottimale concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3.</p> <p>2. Ogni ente di governo di ambito indica 2 suoi membri che vanno a comporre, assieme a un rappresentante dell'assessorato all'ambiente regionale il Coordinamento regionale degli ambiti territoriali. Tale coordinamento ha lo scopo, attraverso lo scambio di informazioni, di meglio armonizzare fra loro le politiche di gestione degli Ambiti. Il Coordinamento ha mero potere consultivo <i>ed eventuali decisioni sono valide solo se ratificate da ciascun ambito.</i></p> <p>3. Ogni Ente di governo di ambito è formato dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell'ambito ottimale. Essi eleggono al proprio interno nella prima seduta un Presidente con compiti di rappresentanza legale e di convocazione dell'Ente di governo</p>	<p>4. Tutti i dati rilevati e le relative elaborazioni di cui al comma 4, vengono tempestivamente rese accessibili al pubblico tramite una piattaforma informatica. Per il rilevamento dei dati e la loro elaborazione l'Osservatorio può avvalersi di enti pubblici quali ARPAE o di Enti Universitari pubblici.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 (Enti di governo di ambito territoriale ottimale)</p> <p>1. Gli enti di governo di ambito territoriale ottimale concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3.</p> <p>2. Ogni ente di governo di ambito indica 2 suoi membri che vanno a comporre, assieme a un rappresentante dell'assessorato all'ambiente regionale il Coordinamento regionale degli ambiti territoriali. Tale coordinamento ha lo scopo, attraverso lo scambio di informazioni, di meglio armonizzare fra loro le politiche di gestione degli Ambiti. Il Coordinamento ha mero potere consultivo <i>ed eventuali decisioni sono valide solo se ratificate da ciascun ambito.</i></p> <p>3. Ogni Ente di governo di ambito è formato dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell'ambito ottimale. Essi eleggono al proprio interno nella prima seduta un Presidente con compiti di rappresentanza legale e di convocazione dell'Ente di governo</p>	
--	---	--

<p>Presidente con compiti di rappresentanza legale e di convocazione dell'Ente di governo stesso consiglio, elaborano e votano una propria carta di cooperazione fra comuni con funzione di statuto, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione dell'ente di governo di ambito, che, oltre alle ottemperanze previste dalla normativa nazionale, stabiliscano le modalità con le quali:</p> <p>a) le assemblee decisionali dell'ambito territoriale deliberano attraverso i delegati che si esprimono con il vincolo di mandato del proprio Ente di appartenenza per quanto attiene: la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, l'affidamento del servizio idrico e dei rifiuti, la predisposizione delle tariffe e l'esame a consuntivo della gestione;</p> <p>b) per ogni determinazione diversa da quelle di cui alla lettera a), l'ente di Governo dell'ATO può prevedere la ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte ATO;</p> <p>c) in attuazione di quanto stabilito all'articolo 8, vengono individuate le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e del personale addetto del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato.</p> <p>4. L' Ente di Governo di ATO svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) approvazione della ricognizione delle infrastrutture;</p> <p>b) definizione e approvazione dei costi totali</p>	<p>stesso consiglio, elaborano e votano una propria carta di cooperazione fra comuni con funzione di statuto, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione dell'ente di governo di ambito, che, oltre alle ottemperanze previste dalla normativa nazionale, stabiliscano le modalità con le quali:</p> <p>a) le assemblee decisionali dell'ambito territoriale deliberano attraverso i delegati che si esprimono con il vincolo di mandato del proprio Ente di appartenenza per quanto attiene: la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, l'affidamento del servizio idrico e dei rifiuti, la predisposizione delle tariffe e l'esame a consuntivo della gestione;</p> <p>b) per ogni determinazione diversa da quelle di cui alla lettera a), l'ente di Governo dell'ATO può prevedere la ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte ATO;</p> <p>c) in attuazione di quanto stabilito all'articolo 8, vengono individuate le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e del personale addetto del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato.</p> <p>4. L' Ente di Governo di ATO svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) approvazione della ricognizione delle infrastrutture;</p> <p>b) definizione e approvazione dei costi totali</p>	
--	---	--

<p>infrastrutture;</p> <p>b) definizione e approvazione dei costi totali del servizio;</p> <p>c) approvazione dei piani economico-finanziari;</p> <p>d) approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;</p> <p>e) piena attuazione di quanto disposto dalla presente legge in rapporto alla partecipazione;</p> <p>f) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;</p> <p>g) definizione di linee guida per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Comuni;</p> <p>h) controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;</p> <p>i) monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;</p> <p>j) gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;</p> <p>k) formulazione di pareri ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;</p> <p>l) approvazione dello schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.</p> <p><i>m) revoca e nuovo affidamento rispetto alle gestioni comunali inefficienti relative ai rifiuti</i></p>	<p>del servizio;</p> <p>c) approvazione dei piani economico-finanziari;</p> <p>d) approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;</p> <p>e) piena attuazione di quanto disposto dalla presente legge in rapporto alla partecipazione;</p> <p>f) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;</p> <p>g) definizione di linee guida per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Comuni;</p> <p>h) controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;</p> <p>i) monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;</p> <p>j) gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;</p> <p>k) formulazione di pareri ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;</p> <p>l) approvazione dello schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.</p>	
---	--	--

urbani che per 3 anni consecutivi non hanno conseguito gli obiettivi di legge regionale su minimizzazione di rifiuti non inviati a riciclaggio, riduzione produzione, rese di raccolta differenziata e rese di riciclaggio scostandosene in negativo oltre il 10% e non hanno una pianificazione idonea per conseguirli;

n) revoca e nuovo affidamento rispetto alle gestioni comunali che hanno prodotto diseconomie nel servizio, in particolare qualora il costo servizio, ad abitante equivalente, superi del 100% il costo medio di riferimento della propria categoria e non hanno una pianificazione idonea di rientro.

Art. 6

(Personale tecnico amministrativo a supporto dell'Ente di Governo dell'ATO)

1. Le sedi per lo svolgimento dell'attività degli Enti di Governo degli ATO sono messe a disposizione dalle Province.

2. *Il personale amministrativo per il funzionamento in loco degli Enti di Governo degli ATO avviene tramite nuove assunzione oppure viene fornito dal personale delle Province e/o dei Comuni di riferimento.*

Art. 6
(Sedi a supporto dell'Ente di Governo dell'ATO)

1. Le sedi per lo svolgimento dell'attività degli Enti di Governo degli ATO sono messe a disposizione dalle Province.

Art. 7

<p>Art. 7 (Funzioni relative alla tutela e alla pianificazione del servizio idrico)</p> <p>1. <i>Per ogni ambito di territoriale ottimale di cui all'articolo 4 è predisposto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un bilancio idrico partecipato di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 (Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature) e successive modifiche. Il bilancio idrico partecipato è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione e programmazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato con cadenza almeno biennale. Al bilancio idrico è allegato il Piano di destinazione d'uso delle risorse idriche.</i></p> <p>2. <i>I bilanci idrici partecipati di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, al fine di assicurare:</i></p> <p><i>a) il diritto all'acqua;</i></p> <p><i>b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;</i></p> <p><i>c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale</i></p>	<p>(Funzioni relative alla tutela e alla pianificazione del servizio idrico)</p>	<p>EMENDAMENTO 1 All'articolo 7 inserire 2 nuovi commi, comma 1 e comma 2</p> <p>1. Per ogni ambito di territoriale ottimale di cui all'articolo 4 è predisposto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un bilancio idrico partecipato di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 (Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature) e successive modifiche. Il bilancio idrico partecipato è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione e programmazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato con cadenza almeno biennale. Al bilancio idrico è allegato il Piano di destinazione d'uso delle risorse idriche.</p> <p>2. I bilanci idrici partecipati di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, al fine di assicurare: a) il diritto all'acqua; b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica,</p>
---	---	--

dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;

d) la qualità ambientale e sanitaria della risorsa.

3. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed alla definizione del bilancio idrico partecipato di bacino, corredata da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche e di quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.

4. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio "chi inquina paga", così come previsto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. Per esigenze ambientali o sociali, la Regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle

1. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed alla definizione del bilancio idrico partecipato di bacino, corredata da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche e di quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.

2. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio "chi inquina paga", così come previsto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. Per esigenze ambientali o sociali, la Regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.

necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali; d) la qualità ambientale e sanitaria della risorsa

<p>concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.</p> <p>5. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.</p> <p>6. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite "destinabili all'uso umano" non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.</p> <p>7. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici; b) l'uso corretto e razionale delle acque; c) l'uso corretto e razionale del territorio. <p>8. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. <i>In tali casi non è dovuta la corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.</i></p>	<p>3. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.</p> <p>4. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite "destinabili all'uso umano" non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.</p> <p>5. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici; b) l'uso corretto e razionale delle acque; c) l'uso corretto e razionale del territorio. <p>6. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato.</p>	
--	---	--

<p>9. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del D.lgs. 152/2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.</p> <p>10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.</p> <p>11. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.</p> <p>12. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 824 del codice civile e a essi si applica la disposizione dell'articolo 823 del codice civile.</p> <p>13. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e sono affidate sulla base della normativa</p>	<p>7. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del D.lgs. 152/2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.</p> <p>8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.</p> <p>9. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.</p> <p>10. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 824 del codice civile e a essi si applica la disposizione dell'articolo 823 del codice civile.</p> <p>11. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e sono affidate sulla base della normativa</p>	
--	--	--

<p>europea. Il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino territoriale ottimale.</p> <p>Art. 8 (Funzioni relative alla tutela e alla pianificazione del servizio rifiuti)</p> <p>1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE in materia di informazione e consultazione pubblica ed i principi della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata dalla Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005.</p> <p>2. Nel rispetto della normativa europea, nazionale, l'integrazione delle diverse fasi del servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento) è assicurata dalla programmazione regionale e di bacino sulla base del principio di sussidiarietà e sulla base dei principi esposti all'art. 3 della presente legge.</p> <p><i>3. Le decisioni sulla gestione della raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilabili e il</i></p>	<p>europea. Il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino territoriale ottimale.</p> <p>Art. 8 (Funzioni relative alla tutela e alla pianificazione del servizio rifiuti)</p> <p>1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE in materia di informazione e consultazione pubblica ed i principi della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata dalla Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005.</p> <p>2. Nel rispetto della normativa europea, nazionale, l'integrazione delle diverse fasi del servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento) è assicurata dalla programmazione regionale e di bacino sulla base del principio di sussidiarietà e sulla base dei principi esposti all'art. 3 della presente legge.</p>	
--	--	--

trattamento delle frazioni differenziate che possono essere ambientalmente ed economicamente gestite all'interno del territorio di riferimento sulla base del principio di prossimità, spettano Comuni, che esercitano tale funzione in collaborazione e sinergia con i Comuni limitrofi all'interno della programmazione dell'ATO, nel rispetto degli obiettivi di piano.

4. Gli impianti di smaltimento delle frazioni indifferenziate dei rifiuti urbani e speciali assimilati al termine dell'ammortamento programmato dovranno essere dismessi e sottoposti a bonifica, messa in sicurezza, gestione post mortem per il tempo previsto per legge per quanto riguarda le discariche e messa in sicurezza, bonifica, smantellamento fino al ripristino delle condizioni precedenti per quanto riguarda gli inceneritori. I costi delle suddette operazioni sono a totale carico dei gestori degli impianti. Nel caso in cui negli impianti di discarica o incenerimento siano stati smaltiti rifiuti speciali sia non pericolosi che pericolosi, tali quantitativi vengono computati nel calcolo degli ammortamenti e dei costi post mortem allo stesso livello dei rifiuti urbani. Potrà essere prolungato l'utilizzo di tali impianti solo per comprovata necessità relativa ai soli rifiuti urbani e assimilati e solo col consenso della comunità locale tramite percorso partecipativo.

5. Secondo il principio di prossimità I rifiuti

3. Secondo il principio di prossimità I rifiuti

<p>urbani da smaltire prodotti in un ambito ottimale dovranno essere smaltiti preferibilmente all'interno dell'ambito.</p> <p>6. <i>Nel caso in cui una fase del ciclo di gestione dei rifiuti sia stata affidata ad un gestore privato, lo stesso gestore, o sue controllate, non potranno essere titolari della gestione di altre fasi e dovrà comunque sottostare alla programmazione di ambito e regionale che ne assicurano l'integrazione con le altre fasi.</i></p> <p>7. Le decisioni rispetto al trattamento del rifiuto residuale e delle frazioni differenziate che non possono essere ambientalmente ed economicamente gestite all'interno dell'ambito sono assunte dall'ente di governo di ambito. 8. Sulla base del comma 4 l'ente di governo d'ambito favorisce l'aggregazione volontaria fra comuni per la gestione della raccolta o attraverso le Unioni già esistenti o attraverso altre forme di aggregazione. L'aggregazione è obbligatoria per comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, salvo decisione motivata dell'ente di governo dell'ATO.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>(Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti e Fondo di garanzia per il subentro alle gestioni del servizio idrico integrato e alla gestione del servizio rifiuti)</p> <p>1. <i>Al fine di favorire, nel rispetto del diritto</i></p>	<p>urbani da smaltire prodotti in un ambito ottimale dovranno essere smaltiti preferibilmente all'interno dell'ambito.</p> <p>4. Le decisioni rispetto al trattamento del rifiuto residuale e delle frazioni differenziate che non possono essere ambientalmente ed economicamente gestite all'interno dell'ambito sono assunte dall'ente di governo di ambito. 8. Sulla base del comma 4 l'ente di governo d'ambito favorisce l'aggregazione volontaria fra comuni per la gestione della raccolta o attraverso le Unioni già esistenti o attraverso altre forme di aggregazione. L'aggregazione è obbligatoria per comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, salvo decisione motivata dell'ente di governo dell'ATO.</p>	<p>EMENDAMENTO 2) inserire un nuovo articolo 9 (Fondo di garanzia per il subentro alle gestioni del servizio idrico integrato e alla gestione del servizio rifiuti)</p> <p>1. Viene costituito, in un apposita linea di bilancio, un "Fondo di garanzia per il subentro</p>
---	---	---

comunitario, segnatamente in presenza delle condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE, della legislazione statale vigente e dell'autonomia scelta delle istituende Enti di Governo degli ATO, la gestione del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti tramite soggetti di diritto pubblico, è istituito, attraverso una linea di bilancio regionale dedicata, un "Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti".

2. Possono beneficiare delle risorse in conto capitale del Fondo di cui al comma 1, in presenza delle condizioni di cui al medesimo comma, le aziende speciali e i consorzi tra comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti effettuate tramite società di capitale.

3. Viene inoltre costituito, sempre nell'ambito della linea di bilancio di cui al comma 1, un "Fondo di garanzia per il subentro alle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di rifiuti" che ha la finalità di intervenire a scadenza delle concessioni, come garanzia e con il contributo in conto interessi, per favorire e sostenere il subentro da parte di aziende in house alle precedenti gestioni svolte tramite società di capitali miste pubblico-private.

4. I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite con regolamento della Giunta regionale,

alle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di rifiuti" che ha la finalità di intervenire a scadenza delle concessioni, come garanzia e con il contributo in conto interessi, per favorire e sostenere il subentro da parte di aziende in house alle precedenti gestioni svolte tramite società di capitali miste pubblico-private.

2. I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma precedente sono definite con regolamento della Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse iscritte in bilancio, dall'entrata in vigore della presente legge.

previo parere della competente commissione assembleare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse iscritte in bilancio, dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti)

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato e della gestione del servizio dei rifiuti, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscono strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e del servizio dei rifiuti e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli

	<p>Art. 9 (Governo partecipativo del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti)</p> <p>1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato e della gestione del servizio dei rifiuti, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscono strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e del servizio dei rifiuti e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli strumenti di democrazia partecipativa di</p>	
--	--	--

<p>strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati nella carta di cooperazione dell'Ente di governo di Ambito.</p> <p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare permanente 0\ competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.</p> <p>4. Analoga Carta regionale verrà predisposta per la gestione del servizio rifiuti.</p>	<p>cui al comma 1 devono essere disciplinati nella carta di cooperazione dell'Ente di governo di Ambito.</p> <p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare permanente 0\ competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.</p> <p>4. Analoga Carta regionale verrà predisposta per la gestione del servizio rifiuti.</p>	<p>EMENDAMENTO 3)</p> <p>Inserire un nuovo articolo 11 (Fondo regionale di solidarietà internazionale)</p> <p>1. Al fine di concorrere ad assicurare l'accesso all'acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo regionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione</p>
---	--	--

<p><i>decentralata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.</i></p> <p><i>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.</i></p> <p>Art. 12 (Abrogazioni)</p> <p>1. È abrogata la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. 2. È abrogato l'art. 16 della legge regionale 14 del 21 ottobre 2021.</p> <p>Art.13 (Norme transitorie)</p> <p>1. In via provvisoria le funzioni di ATERSIR vengono assunte dai Consigli locali di cui all'art 8 della Legge regionale n.23 del 23 dicembre 2011.</p> <p>Art. 14 (Entrata in vigore)</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURERT.</p>	<p>Art. 10 (Abrogazioni)</p> <p>1. È abrogata la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. 2. È abrogato l'art. 16 della legge regionale 14 del 21 ottobre 2021.</p> <p>Art.11 (Norme transitorie)</p> <p>1. In via provvisoria le funzioni di ATERSIR vengono assunte dai Consigli locali di cui all'art 8 della Legge regionale n.23 del 23 dicembre 2011.</p> <p>Art. 12 (Entrata in vigore)</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURERT.</p>	<p><i>decentralata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.</i></p> <p><i>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.</i></p>
--	---	--

successivo a quello della pubblicazione sul
BURERT